



SETTORE WELFARE

DISCIPLINARE PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO DEL GARANTE PER LA DISABILITÀ

Articolo 1

Istituzione del Garante per la disabilità – Finalità

1. Presso il Comune di Venaria Reale è istituito il "Garante per la disabilità", di seguito denominato "Garante", con lo scopo di rafforzare l'osservatorio permanente sui problemi legati alla "disabilità" e di perseguire la rimozione degli ostacoli, anche di carattere sociale e culturale, che si frappongono al riconoscimento di pari dignità e opportunità per le persone disabili, favorendo le politiche di integrazione sociale e il miglioramento dell'autonomia personale.
2. Con l'istituzione del Garante si perseguono le seguenti finalità:
 - promuovere la piena realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, nonché l'integrazione e l'inclusione sociale delle stesse;
 - recepire le istanze dei cittadini con disabilità e degli altri soggetti di cui al successivo art. 2;
 - supportare e stimolare l'Amministrazione per il superamento di tutti gli ostacoli che impediscono la mobilità e la piena inclusione sociale delle persone con disabilità.

Articolo 2

Caratteristiche Generali e Destinatari

1. Il Garante è un organo uni-personale, che opera in piena autonomia politica e amministrativa, con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e/o funzionale.
2. L'incarico ha carattere "onorario" ed è quindi svolto a titolo gratuito.
3. Il Garante si pone come punto di riferimento delle persone con disabilità, ne persegue la piena integrazione ed inclusione sociale ed opera per la tutela dei diritti e degli interessi delle medesime.

4. Per il raggiungimento delle predette finalità, il Garante si avvale dei poteri e delle facoltà previsti nel presente disciplinare ed in ogni altra disposizione normativa regionale, nazionale, comunitaria e internazionale in materia.
5. Il presente disciplinare intende tutelare le persone con disabilità che risiedono, hanno stabile dimora o sono domiciliati, anche temporaneamente, nel territorio comunale, indipendentemente dalla nazionalità, la cui condizione di disabilità sia stata accertata ai sensi della legge 5.2.1992 n. 104 o altra normativa equipollente vigente negli Stati di origine.

Articolo 3

Ambito di azione del Garante

1. Il Garante esercita la propria attività, di iniziativa o su segnalazione, nei confronti di tutti gli uffici dell'Amministrazione Comunale, degli enti, di istituzioni ed aziende dipendenti dall'Amministrazione Comunale o comunque sottoposte al suo controllo o vigilanza, dei Consorzi e società cui il Comune di Venaria Reale, a qualsiasi titolo, partecipi, di tutte le forme associative alle quali il Comune stesso abbia affidato la gestione dei pubblici servizi, nonché dei privati affidatari dei servizi comunali.
2. Nei confronti di soggetti diversi da quelli elencati al comma 1, il Garante può svolgere funzioni di informazione o segnalazione e di impulso.
3. Possono rivolgersi al Garante:
 - a) tutti coloro che versano in condizioni di disabilità, come definita al comma 5 del precedente art. 2, i familiari, i tutori, gli amministratori di sostegno, gli accompagnatori, e chiunque altro operi nell'interesse delle persone di cui al punto a);
 - b) le associazioni, le organizzazioni di volontariato e i soggetti del terzo settore senza scopo di lucro, aventi quale fine statutario la tutela dei diritti e/o la promozione sociale delle persone con disabilità;

Articolo 4

Nomina e Requisiti

1. Il Garante è nominato dal Sindaco, con proprio provvedimento, ad esito di apposito avviso pubblico.
2. E' scelto nell'ambito di una rosa di nominativi pervenuti tramite candidatura spontanea o proposti da associazioni/enti rappresentativi degli interessi dei disabili, che operano nel territorio comunale e che hanno tra i propri scopi sociali quello della tutela e promozione di tali interessi.
3. I candidati proposti devono possedere almeno il diploma di istruzione superiore di secondo grado e i requisiti per l'eleggibilità a consigliere comunale, nonché una compro-

vata e documentata competenza, professionalità ed esperienza nell'ambito delle attività di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità e di promozione dell'inclusione sociale delle stesse.

Articolo 5

Durata

1. L'incarico di Garante per la disabilità ha durata pari al mandato del Sindaco che l'ha nominato.
2. Il Sindaco può rimuovere il Garante dall'incarico in qualsiasi momento con proprio provvedimento formale, qualora lo stesso ponga in essere comportamenti non conformi alle leggi o al presente disciplinare o non adempia, come dovuto, al proprio dovere, ovvero quando il suo comportamento danneggi l'immagine delle Istituzioni.

Articolo 6

Trattamento economico

1. Il Garante opera a titolo volontario e non percepisce alcuna indennità o compenso.
2. Al Garante sono corrisposti i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, preventivamente autorizzate dal Segretario Generale dell'Ente.
3. Il Garante può, inoltre, essere autorizzato dal Segretario Comunale, a partecipare con spese a carico dell'Amministrazione, a iniziative e convegni, legati all'esercizio del suo ruolo.

Articolo 7

Funzioni

1. Il Garante esercita le seguenti funzioni in materia di disabilità, dettagliate agli articoli successivi:
 - a. Raccordo fra organi e uffici;
 - b. Ascolto, informazione, orientamento e tutela stragiudiziale delle persone con disabilità;
 - c. Promozione dei diritti e diffusione di una cultura inclusiva;
 - d. Supporto all'attività dell'Amministrazione comunale;
 - e. Verifica e controllo nelle materia di competenza.
2. Il Garante, inoltre, esercita tutte quelle funzioni in materia di disabilità che l'Amministrazione Comunale decide di demandare al Garante.

Articolo 8

Raccordo fra organi e uffici

1. Il Garante svolge, se richiesto, la funzione di raccordo fra le persone con disabilità e le loro famiglie, le Associazioni di volontariato, l'Amministrazione comunale e gli Uffici amministrativi.
2. Al fine di informare sul livello di inclusione delle persone con disabilità realizzato nel territorio comunale e sulle problematiche rilevate, il Garante:
 - a) riferisce entro il 28 febbraio di ogni anno agli organi politici dell'ente (Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale) sull'attività svolta durante l'anno precedente;
 - b) relaziona, anche in seguito a richieste specifiche, informando sulle attività svolte e sulle iniziative assunte.
3. Il Garante si rapporta con gli organi politici di vertice dell'Amministrazione comunale e con eventuali altri organi/organismi istituiti operanti in materia di disabilità nel territorio comunale ogni qual volta lo ritenga opportuno, al fine di meglio svolgere le proprie funzioni.

Articolo 9

Ascolto, informazione, orientamento e tutela delle persone con disabilità

1. Il Garante agevola i rapporti fra cittadinanza, Uffici e organi dell'Amministrazione, al fine di concorrere al buon andamento, all'imparzialità, alla tempestività ed alla correttezza dell'attività amministrativa, con specifico riferimento alle problematiche di competenza.
2. Il Garante ascolta e raccoglie le istanze delle persone di cui all'art. 3 comma 3 relative a disfunzioni o anomalie nei servizi offerti, o a episodi discriminatori basati sulla disabilità avvenuti nel territorio comunale.
3. Qualora le problematiche rilevate siano connesse all'attività dei soggetti di cui all'art. 3 comma 1, il Garante inoltra le richieste agli uffici competenti affinché provvedano, ove tecnicamente possibile, a:
 - eliminare disfunzioni, ritardi, irregolarità, negligenze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento, anche omissivo, che direttamente o indirettamente causino discriminazioni o atti lesivi delle persone con disabilità;
 - rimuovere, ove possibile, le barriere architettoniche o qualunque altro ostacolo alla mobilità delle persone con disabilità.

4. In caso di mancata risposta entro quindici giorni, il Garante informa dell'omissione di risposta il Dirigente della struttura e, nell'eventualità di ulteriore silenzio per altri quindici giorni, presenta una relazione con le proprie conclusioni al Sindaco.
5. Nel caso di risposta negativa, motivata sulla base di carenze di programmi, progetti o risorse, il Garante segnala la problematica al Sindaco, all'Assessore competente per materia, al presidente del Consiglio Comunale affinché l'Amministrazione tenga conto delle istanze delle persone con disabilità e delle associazioni che le rappresentano nella programmazione, nella progettazione e nell'attuazione delle politiche comunali sulla disabilità.
6. Il Garante tiene aggiornato l'utente sull'andamento del procedimento per l'eliminazione di discriminazioni, barriere architettoniche o comunque degli atti lesivi dei diritti delle persone disabili e comunica tempestivamente il risultato dell'azione di accesso.
7. Il Garante informa i soggetti che hanno subito discriminazioni dirette o indirette determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 67/2006, sulle normative vigenti in materia di disabilità e di tutela della persona disabile, indirizzandoli, se necessario, verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio anche per interessi collettivi per ottenere apposito provvedimento giudiziario di rimozione della misura discriminatoria o della barriera architettonica che determini una oggettiva e comprovata inaccessibilità a luoghi pubblici o aperti al pubblico o a mezzi pubblici da parte delle persone con disabilità.
8. Qualora la segnalazione di discriminazione o altro atto lesivo dei diritti delle persone con disabilità riguardi il comportamento di soggetti di cui all'art. 3 comma 2 (imprese private o soggetti pubblici differenti da quelli di cui all'art 3 comma 1), il Garante svolge funzioni di informazione degli interessati e di segnalazione e impulso nei confronti dei suddetti soggetti.

Articolo 10

Promozione dei diritti e diffusione di una cultura inclusiva

1. Il Garante può promuovere azioni informative e formative e forme di collaborazione interistituzionali quali:
 - a) ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sulla disabilità e dei relativi mezzi di tutela, allo scopo di aumentare l'informazione delle persone con disabilità e delle loro famiglie e di favorire la diffusione e l'avanzamento della cultura in materia di integrazione ed inclusione sociale delle persone con disabilità nella cittadinanza e negli operatori pubblici e privati;
 - b) attività di formazione dirette a soggetti pubblici e privati preposti a svolgere compiti di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità, secondo i rispettivi ordinamenti di riferimento; forme di collaborazione con l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità istituito ai sensi dell'art. 3 della legge 3 marzo

2009 n. 18, in particolare per ciò che riguarda la promozione della raccolta di dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema;

- c) forme di raccordo con Organismi di tutela verso la popolazione disabile presenti sul territorio;
- d) forme di collaborazione con tutti gli enti istituzionali insistenti nel territorio comunale, al fine di favorire il miglioramento sia dei rapporti tra il cittadino disabile e le amministrazioni pubbliche, sia dei servizi erogati da queste ultime.

Articolo 11

Attività a supporto dell'Amministrazione

1. Il Garante collabora con l'Amministrazione al fine di concorrere al buon andamento, all'imparzialità, alla tempestività ed alla correttezza dell'attività amministrativa e, soprattutto, al fine di permettere alla medesima di adottare politiche efficaci per l'integrazione delle persone con disabilità e il miglioramento della qualità della vita loro e delle loro famiglie. A tal fine il Garante:

- a) rivolge ai responsabili degli enti di cui all'art. 3 comma 1 raccomandazioni e suggerimenti al fine di una migliore organizzazione dei servizi resi alle persone con disabilità;
- b) segnala, in caso di discriminazioni, ai competenti uffici comunali, ai dirigenti di riferimento e agli assessori competenti per materia il rischio di incorrere nelle situazioni in cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 1° marzo 2006 n. 67;
- c) segnala con urgenza al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, all'Assessore comunale competente in materia, in caso di gravi violazioni della normativa e/o di reiterazione della violazione rilevata;
- d) collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta e alla elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità del Comune di Venaria Reale;
- e) collabora nell'esprimere pareri e formulare proposte agli organi comunali in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, riguardanti i diritti delle persone con disabilità;
- f) propone al Sindaco la sottoscrizione di protocolli di intesa o di accordi o la costituzione di reti tra pubblico, privato sociale e cittadini/e utili a migliorare le condizioni delle persone con disabilità, come pure la costituzione di tavoli tecnici con uffici periferici delle amministrazioni pubbliche statali o altre articolazioni amministrative regionali e provinciali interessate da attività di competenza, per la risoluzione di problematiche rilevate.

- g) propone al Sindaco di costituirsi parte civile nei procedimenti penali a carico di chi abbia commesso reati avvalendosi impropriamente, con dolo o falsità, di strumenti giuridici previsti dalle norme a tutela delle persone con disabilità e di tutti gli altri strumenti diretti a facilitare l'esistenza e l'autonomia delle persone con disabilità;
- h) vigila sull'esistenza di barriere architettoniche nel territorio comunale, richiedendo l'eliminazione di quelle esistenti;
- i) segnala ai Dirigenti e ai servizi comunali competenti l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4, 5, e 7 dell'articolo 24 della legge 104/1992, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. In particolare, nel caso di barriere architettoniche che determinano una oggettiva e comprovata inaccessibilità a luoghi pubblici o aperti al pubblico o a mezzi pubblici da parte delle persone con disabilità, segnala il rischio di incorrere nelle situazioni in cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 1° marzo 2006 n. 67;
- j) vigila sullo stato dell'abbattimento delle barriere architettoniche;

Articolo 12

Attività di verifica e controllo

1. Nell'esercizio delle funzioni assegnate, il Garante può:
 - a) accedere agli Uffici e Servizi del Comune e dei soggetti di cui all'art. 3 comma 1 e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone con disabilità, nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico sotto il profilo dell'assenza delle barriere architettoniche e della comunicazione indirizzata a persone portatrici di disabilità sensoriale, nonché intellettuale-relazionale;
 - b) richiedere per scritto, agli Uffici e Servizi di cui al precedente punto a), notizie e chiarimenti sullo stato delle procedure di interesse, consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento ed acquisire tutte le informazioni disponibili sullo stesso, salvo il rispetto della normativa sul trattamento di dati sensibili; gli uffici interessati dalla richiesta sono tenuti a rispondere entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, salvo diversa disposizione regolamentare;
 - c) controllare le strutture e i programmi destinati alle persone con disabilità allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, discriminazione, violenza e abuso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, informando l'assessorato di riferimento.

Articolo 13

Sede e struttura di supporto

1. La sede del Garante è individuata in locali messi a disposizione dal Comune di Venaria Reale.
2. Per lo svolgimento dei compiti e funzioni di cui al presente disciplinare e per le funzioni di segreteria, il Garante è assistito dagli uffici che, nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente, sono chiamati ad occuparsi di barriere Architettoniche, Accessibilità o Tutela delle persone con disabilità o da altro Ufficio individuato dal Segretario Comunale, senza alcun aggravio della spesa pubblica locale.

Articolo 14

Trasparenza, Privacy e tutela dei dati

1. Nel rispetto della normativa sulla privacy, il Garante redige una relazione annuale per informare la cittadinanza delle iniziative intraprese e dei risultati ottenuti. La relazione annuale è pubblicata nell' apposita pagina del sito web istituzionale del Comune. Ai fini della stesura della suddetta relazione, il Garante provvede alla tenuta e conservazione di un registro che, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy e sul trattamento e protezione dei dati, riporta gli atti e le iniziative intraprese durante il proprio incarico.
2. Il Garante è incaricato al trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art. 28 del regolamento UE 2016/679.